




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

[Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015]

IV DIR. "SERVIZI TECNICI GENERALI"

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Report sintetico sullo stato di attuazione delle principali certificazioni di sicurezza negli edifici scolastici degli istituti secondari di secondo grado



Il Resp. Servizio-Tit. P.O.

(Geom. A. Miceli)

IL DIRIGENTE f.f.

(Dott. F. Roccaforte)

Le certificazioni e i collaudi per il funzionamento degli edifici scolastici: agibilità, collaudo statico, impianti elettrici, idraulici, verifica di vulnerabilità sismica, certificazione igienico-sanitaria (rilasciata dalla ASL), certificazione di conformità antincendio (rilasciata dai Vigili del Fuoco), ascensori, ecc., con i relativi rinnovi, sono adempimenti obbligatori.

1. Il **certificato di agibilità**, previsto dall'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), "attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente". Il rilascio dello stesso presuppone la sussistenza della seguente documentazione:

1.1 Certificato di accatastamento dell'edificio o copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art.6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e ss.mm.ii.;

1.2 Dichiarazione di **conformità degli impianti** dell'edificio, con relativo certificato di collaudo degli stessi (legge 9/1/1991, n. 10). Secondo l'art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008.;

1.3 Certificato di **collaudo statico** o, in mancanza, **certificato di idoneità statica (CIS)** che va redatto a cura di un tecnico abilitato ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985;

1.4 Per le opere eseguite in zone sismiche: **certificato del Genio civile** della regione attestante la conformità delle opere eseguite alle disposizioni della legislazione vigente in materia;

1.5 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di **accessibilità e superamento delle barriere architettoniche**, D.M. n. 236 del 14/06/89 e il DPR n. 503 del 24/07/96;

1.6 Certificazione di **agibilità sanitaria** rilasciata dalla A.S.L. L' idoneità igienico - sanitaria attesta le condizioni di salubrità (es. illuminazione, ventilazione, micro clima, protezione dal rumore), la facilità di mobilità, le caratteristiche dei percorsi, delle aule, degli spazi ad altro uso, dei servizi igienici, degli spazi per l' educazione fisica, degli arredi, degli impianti termico, elettrico, ecc.

2. La certificazione di prevenzione incendi (Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica D.M. 26/08/1992 Ministero dell' Interno) con le limitazioni di cui all' art.13 (Norme Transitorie) per gli edifici esistenti e realizzati prima e dopo il 1975. Il rilascio del C.P.I. presuppone l' adeguamento dell' impianto elettrico; la dotazione di un sistema di allarme; l' installazione di estintori portatili; la segnaletica di sicurezza; i controlli periodici di impianti e presidi; la larghezza delle uscite per piano; il rispetto dell' affollamento massimo per aula; l' adeguamento degli impianti; la dotazione di idranti e impianti fissi di rilevazione ed estinzione degli incendi.

Le attività soggette al certificato di prevenzione incendi vengono divise in tre categorie:

A - deve essere presentata SCIA, non deve essere richiesto ai VVF l' esame del progetto. Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione;

B - è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai criteri antincendio. Ottenuto parere favorevole, può essere presentata la SCIA. Vengono effettuati controlli con sopralluogo a campione;

C - è necessario chiedere al Comando il parere di conformità del progetto ai criteri antincendio. Vengono sempre effettuati controlli con sopralluogo.

In base all' Allegato I (di cui all' articolo 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 151/2011) le scuole rientrano:

- Categoria A fino a 150 persone

- Categoria B oltre 150 e fino a 300 persone;
- Categoria C oltre 300 persone

3. **Messa a terra degli impianti elettrici** denuncia e verifica periodica in adempimento degli artt.2 e 4 del D.P.R. 462/01, subordinati all'adempimento del Decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

4. **La verifica di vulnerabilità sismica**, a partire dal 2009, GU n.33 del 10 febbraio 2009, è **obbligatoria** per tutti gli edifici di interesse strategico o rilevanti, come le scuole, in qualsiasi zona sismica si trovino (OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii.). Lo scopo dell'obbligo di esecuzione della vulnerabilità sismica è di mettere a conoscenza i soggetti proprietari e i suoi occupanti del livello di sicurezza/conservazione dei propri edifici, per poterne pianificare l'eventuale adeguamento o miglioramento. La verifica tiene conto del comportamento della struttura dell'edificio, dalle fondazioni alla copertura e di tutti gli elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, comignoli, ecc.).

In base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003, art. 2, comma 3, è obbligatoria la verifica, mentre non lo è l'intervento.

5. Impianti **ascensore, servo scala e montascale**, **obbligatoria** l'assistenza, la copertura assicurativa la manutenzione periodica per il mantenimento in esercizio degli impianti, nonché le visite periodiche biennali ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e del D.P.R. 214/2010.

In appresso si riportano i risultati dello screening operato dal personale tecnico del dipendente Servizio Edilizia scolastica, rappresentando schematicamente la situazione degli edifici scolastici di competenza (Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado) nel territorio della Città Metropolitana di Messina.

Le Istituzioni Scolastiche (31) sono distribuite su 65 edifici, di cui n.30 sono di proprietà dell'Ente, n.29 in comodato ad uso gratuito, transitati prevalentemente dai Comuni in attuazione dell'art.8 della legge 23/1996, e n. 6 edifici in locazione.

Dai grafici sotto rappresentati emergono le seguenti criticità:

MANCANZA DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE:

- Agibilità	71%
- Conformità impianto elettrico	18%
- Certificato Prevenzione Incendi	68%
- Parere di conformità VV.F.	40%
- Vulnerabilità Sismica	78%

PARZIALE ESISTENZA DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE oltre al mancato completamento degli interventi di adeguamento, da cui ne scaturirebbe il rilascio della certificazione relativa, per l'esistente, già adeguato nel tempo, non si riscontrano agli atti di ufficio la relativa documentazione, che potrà essere sostituita dalle attestazioni di rispondenza, rilasciate da professionisti abilitati.

Messina, 14 agosto 2018

